



15292-20

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [REDACTED]	- Presidente -
Dott. [REDACTED]	- Consigliere -
Dott. [REDACTED]	- Consigliere -
Dott. [REDACTED]	- Rel. Consigliere -
Dott. [REDACTED]	- Consigliere -

Oggetto

RISCOSSIONE
COATTIVA
LAVORO

Ud. 28/01/2020 - CC

R.G.N. 35171/2018

Non 15292
Rep.

ha pronunciato la seguente

C-u.

ORDINANZA

sul ricorso 35171-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in
persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 482, presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED], rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED]

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede
dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso

[Signature]

742
20

dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED]

- controricorrente -

contro

[REDACTED]

- intimato -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- resistente -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. [REDACTED]
[REDACTED]

RITENUTO CHE

la Corte d'appello di Torino, con l'indicata ordinanza, ha dichiarato
inammissibile l'appello avverso la sentenza che aveva accolto
parzialmente la domanda di Devinenti [REDACTED]
dichiarando la prescrizione quinquennale dei crediti portati nelle
cartelle, ivi individuate, con le quali veniva intimato il pagamento di
contributi previdenziali INPS ed INAIL.



Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione proponendo due motivi contro l'ordinanza e tre motivi contro la sentenza di primo grado; [REDACTED] ha resistito con controricorso; l'INAIL si è costituito con controricorso con il quale ha "auspicato" l'accoglimento del ricorso. L'INPS ha rilasciato delega.

E' stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

RILEVATO CHE

- 1.- con il primo motivo di ricorso proposto con l'ordinanza viene dedotta erronea e falsa applicazione dell'art. 348 bis e 348 ter, comma 2 c.p.c.; degli artt. 2943 e 2945 c.c.
- 2.- Con il secondo motivo proposto contro l'ordinanza viene dedotta erronea statuizione in ordine alla condanna alle spese . Falsa applicazione dell'art. 2233, comma 1 n. 3 c.p.c.
- 3.- Con il primo motivo proposto contro la sentenza viene dedotta violazione degli artt. 2946 c.c. e degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo numero 112/1999, art. 17 del decreto legislativo 46/1999 ; erronea e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 9, lett. b) legge numero 335/1995, articolo 2953 cc e articolo 1230, comma 2 c.c.; violazione articolo 115 cpc in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 tre cpc; per aver ritenuta maturata la prescrizione quinquennale del credito portato dalle cartelle di pagamento alle quali doveva essere applicato il termine ordinario di prescrizione e per non aver ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione gli sgravi effettuati dall'ente e non contestati dal contribuente.
- 4.- Con il secondo motivo proposto contro la sentenza viene dedotto vizio della sentenza per avere erroneamente ritenuto prescritto il



credito portato dalla cartella di pagamento n.11020100094602457000 notificata in data 5.4.2012, violazione dell'articolo 2943 c.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2945, comma 2 c.c. per aver ritenuto maturata la prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella di pagamento non ritenendo quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione breve il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

5.- Con il terzo motivo di ricorso proposto contro la sentenza viene dedotto vizio della sentenza per erronea statuizione in ordine alla condanna alle spese, violazione e falsa applicazione l'articolo 92, comma 2 cpc non avendo il tribunale tenuto conto del mutamento giurisprudenziale avvenuto in materia e della peculiarità delle questioni trattate che avrebbero dovuto comportare la compensazione delle spese di lite.

6. Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. n. 31352 del 04/12/2018.

7.- E' stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione *ex lege* della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell'irrinunciabilità della prescrizione,



valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. 4. Né giova alla tesi della ricorrente il richiamo all'art. 20 comma 6 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

8. Pure infondato è il motivo col quale si sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto da [REDACTED] [REDACTED] contenente la richiesta di accertamento negativo del credito, fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione breve.

9. Va invece affermato che ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 1 comma c.c. - il quale prevede che *la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo* - non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria



la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e non viene interrotta dall'azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l'esistenza stessa del diritto. Sia perché l'art. 2943, 1 c. c.c. ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa.

10.- Anche il motivo relativo alla mancata compensazione delle spese processuali è infondato; va rilevato infatti che la sentenza delle Sez. Unite, che ha risolto il contrasto in materia, è stata pronunciata nel 2016 mentre il ricorso in appello da parte della ricorrente è stato proposto in data 25.1.2018 quando non risultava più alcun contrasto. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c..

11. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di ASV che ha resistito al ricorso; mentre devono compensarsi nei riguardi dell'INAIL che ha sostanzialmente aderito allo stesso. Nulla spese nei confronti dell'INPS che non ha espletato attività difensiva.

12.- - Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di [REDACTED] in € 5600,00 per compensi,

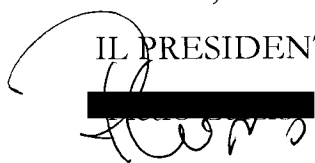


oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa le spese nei riguardi di INAIL. Nulla spese nei confronti dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28.01.2020

IL PRESIDENTE

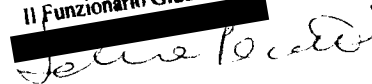


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 17 LUG. 2020

Il Funzionario Giudiziario



Il Funzionario Giudiziario



21799/21



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 31489/2018

Cron. 21799

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.r. Magistrati:

Dott. [REDACTED]	- Presidente -	Ud. 26/01/2021
Dott. [REDACTED]	- Consigliere -	PU
Dott. [REDACTED]	- Consigliere -	
Dott. [REDACTED]	- Rel. Consigliere -	
Dott. [REDACTED]	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 31489-2018 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
 persona del suo Presidente e legale rappresentante
 pro tempore, in proprio e quale mandatario della
 S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei
 Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
 VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
 dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

[REDACTED]

[REDACTED]

- ricorrenti -

██████████ che li rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ██████████

avverso la sentenza n. 143/2018 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 23/04/2018 R.G.N.
189/2016+1;

Dott. [REDACTED] visto l'art.23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte.



FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 23.4.2018, la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i crediti di cui al verbale di accertamento con cui l'INPS aveva diffidato [REDACTED]

[REDACTED] alla regolarizzazione contributiva del personale occupato con contratto di lavoro a progetto, in relazione al mancato assoggettamento a contribuzione di talune indennità ad esso corrisposte.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, non potendosi riconoscere valore interruttivo della prescrizione alla memoria di costituzione dell'INPS in primo grado, siccome contenente soltanto la richiesta di rigettare l'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta dalle due imprese con il ricorso introduttivo del giudizio, la pretesa contributiva, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, doveva reputarsi non dovuta per sopravvenuta prescrizione. Avverso tali statuizioni ha ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura. [REDACTED]

[REDACTED] hanno resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza n. 21154 del 2020 della Sesta sezione civile di questa Corte.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che le sue memorie di costituzione in primo grado non potessero avere valore



interruttivo della prescrizione, dal momento che contenevano soltanto la richiesta di rigettare gli avversi ricorsi volti all'accertamento negativo del debito per contributi e non anche una pretesa o intimazione scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto nei confronti delle odierne controricorrenti, con l'effetto sostanziale di costituirle in mora.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Ricordato preliminarmente che, a norma dell'art. 2943, comma 2°, c.c., la prescrizione «è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio» e che, secondo quanto previsto dal successivo art. 2945, comma 2°, c.c., ove l'interruzione sia avvenuta «mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio», giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, benché non richiedano l'uso di formule solenni, debbono essere idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24656 del 2010, 17123 del 2015, 15174 del 2018, 18146 del 2020).

Del pari consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, è il principio secondo cui la valutazione dell'idoneità di un atto



ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (in tal senso, tra le numerose, Cass. nn. 9016 del 2002, 23821 del 2010, 4605 del 2015, 29609 del 2018).

Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha, nel tempo, elaborato significativamente la nozione di "domanda proposta nel corso del giudizio", di cui all'art. 2943, comma 2°, c.c.: benché letteralmente il testo normativo rimandi agli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c., e dunque all'iniziativa processuale assunta dalla parte che è titolare dal lato attivo della situazione soggettiva dedotta in giudizio, è stata infatti progressivamente attribuita analoga efficacia interruttiva permanente a fattispecie connotate piuttosto dall'attività processuale di resistenza che il creditore abbia compiuto nel giudizio intentatogli dal debitore: così nel giudizio di opposizione a precetto (Cass. n. 7737 del 2007 e 19738 del 2014), nel giudizio di revocazione (Cass. n. 13438 del 2013), nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione (Cass. nn. 5369 del 2019, 1550 del 2018), con riguardo ai quali è stato espressamente affermato che l'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. è da riportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituito chiedendo il rigetto dell'azione promossa nei suoi confronti dal debitore.

Naturalmente, si tratta di un principio che va combinato con l'altro, dianzi parimenti ricordato, secondo cui l'attribuzione di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto, anche processuale, è attività specificamente demandata al giudice di merito (così, in specie, Cass. n.



29609 del 2018, cit.): solo l'esame del contenuto dell'atto può infatti rivelare se in esso siano davvero contenuti quella chiara indicazione del soggetto obbligato e quell'esplicitazione della pretesa che possono testimoniare dell'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato (ciò che, ad es., non potrebbe dirsi allorché la richiesta di rigetto dell'altrui azione avesse a fondamento fatti estranei all'obbligazione di cui è stato promosso l'accertamento giudiziale, come la domanda di accertamento di un altro credito oppure di un fatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare l'azione altrui). Ma una volta che quell'esame abbia avuto esito positivo, vale il principio generale di cui le fattispecie dianzi esaminate costituiscono particolare applicazione, ossia che anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2°, c.c., con gli effetti permanenti di cui al successivo art. 2945, comma 2°, c.c. (così Cass. n. 5369 del 2019, cit., in motivazione).

È alla stregua di tali premesse che vanno riconsiderate le affermazioni di Cass. n. 12058 del 2014 (e della successiva Cass. n. 9589 del 2018), sulla scorta delle quali la sentenza impugnata è pervenuta a dichiarare la prescrizione dei crediti per cui è causa. Se, infatti, non può che convenirsi con la premessa secondo cui «l'art. 2943 nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati» (così Cass. n. 12058 del 2014,



cit., in motivazione), non può *a priori* concordarsi con l'ulteriore affermazione secondo cui «la richiesta di rigetto della domanda attrice (diretta all'accertamento negativo di un proprio debito), essendo volta funzionalmente ad esplicitare un'attività difensiva di mera confutazione della domanda avversaria, non può svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del debitore [...], non costituendo una chiara esplicitazione di una pretesa, vale a dire, un'inequivoca manifestazione della volontà, non solo di veder riconoscere ma anche di far valere il proprio diritto, e cioè un'intimazione o un'espressa richiesta formale di adempimento idonea, in quanto tale, a mettere in mora la parte debitrice» (*ibid.*): e ciò perché, così come chi agisce in mero accertamento negativo dell'altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l'esistenza di quel diritto, chi resiste ad un'azione siffatta, chiedendone la reiezione, esercita (*rectius*, può in concreto esercitare) un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del proprio vanto, che è precisamente un'azione di accertamento (mero) affermativo della propria titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui domanda.

Parafrasando quanto sul punto ebbe a osservare antica e autorevole dottrina, si potrebbe dire che quest'azione di accertamento del convenuto può ben passare inosservata fintanto che l'attore insista nella sua domanda, ma basta pensare all'ipotesi che questi intenda abbandonare il giudizio o rinunciare agli atti perché subito essa si manifesti come diritto autonomo, come azione vera e propria, dal momento che all'estinzione del giudizio non può che pervenirsi sulla



scorta dell'accettazione di chi, in quel giudizio, è stato chiamato a contraddire e si è costituito (art. 306, comma 1°, c.p.c.). E, pur essendo vero che tali rilievi vanno pur sempre coordinati con il principio della domanda (art. 99 c.p.c.), di talché il rigetto della domanda di accertamento negativo ben potrà implicare accertamento positivo del credito, ma – in assenza di apposita domanda riconvenzionale – giammai condanna dell'attore al pagamento del dovuto, non è meno vero che sono precisamente tali rilievi ad aver indotto la costante giurisprudenza di questa Corte ad escludere che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione esattoriale, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi e/o premi richiesti dagli enti previdenziali (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12025 del 2019, 1558 del 2020): l'opposizione all'esecuzione, infatti, altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (così, fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007) e la sua idoneità a dar luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio in tanto può prescindere dalla proposizione di una specifica domanda da parte dell'ente previdenziale (così come ritenuto da ult. da Cass. n. 1558 del 2020, cit.) in quanto si ammetta che tale "domanda" è implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui azione di accertamento negativo: l'analogia con il processo per opposizione a decreto ingiuntivo, che pure spesso è richiamata a supporto dell'anzidetta conclusione, è più apparente che reale, dal momento che in



quel caso c'è pur sempre la domanda monitoria a giustificare il principio secondo cui giudice dell'opposizione non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge, ma deve pur sempre pronunciarsi sul fondamento della pretesa creditoria azionata (così Cass. n. 579 del 1967 e innumerevoli successive conformi), mentre nel caso dell'opposizione a cartella esattoriale, così come in quello dell'opposizione a ordinanza ingiunzione o, più in generale, a precetto, non vi è di norma alcun atto processuale che possa assurgere al rango di "domanda" (di accertamento) che non sia costituito dalla richiesta del convenuto creditore di rigettare l'opposizione proposta dal debitore.

Del resto, che il resistere all'altrui azione di accertamento negativo possa implicare una domanda di accertamento positivo del proprio diritto è quanto aveva già ammesso Cass. n. 4660 del 1976 per negare che l'esplicitazione di quest'ultima in grado d'appello costituisse domanda nuova, trattandosi viceversa di un'istanza diretta ad ottenere semplicemente un accertamento di contenuto contrario a quello già invocato dall'attore e dunque già virtualmente compreso nel *thema decidendi*; e pare al Collegio che, diversamente da quanto ritenuto da Cass. nn. 12058 del 2014 e 9589 del 2018, tale principio sia l'unico a poter conferire un concreto significato all'attività processuale di resistenza all'altrui azione di accertamento negativo del proprio diritto (e, prima ancora, alla stessa ammissibilità di un'azione di accertamento negativo dell'altrui diritto), che altrimenti si rivelerebbe affatto priva di utilità pratica.

4



Dovendo dunque affermarsi che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 comma 2° c.c., in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2° c.c., giova rilevare, nel caso di specie, che la Corte di merito, lungi dall'esaminare il complessivo contenuto delle memorie depositate dall'INPS in data 14.8.2012, al fine di comprendere se la richiesta di reiezione dei ricorsi delle odierne controricorrenti trovasse fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie o in fatti e circostanze ad esse estranee, ha erroneamente attribuito rilievo decisivo al fatto che l'INPS non avesse esplicitato alcuna «pretesa o richiesta di adempimento» e si fosse limitato «a formulare conclusioni dirette alla reiezione dei ricorsi e all'assoluzione d[a]lle pretese delle società» (così la sentenza impugnata, pag. 11). E risultandone violati, per le anzidette ragioni, gli artt. 2943, comma 2°, e 2945, comma 2°, c.c., la sentenza va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

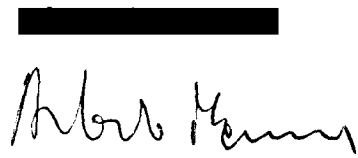


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
26.1.2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE





Funzionario Giudiziario

Dot. 

